



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 25/02/2005

N. 36

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO E ALL'A.G.O. DA VARIE DITTE, NONCHE' A PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BARANO PER IL RECUPERO DI SOMME. NOMINA LEGALE.

L'anno duemilacinque , addì venticinque , del mese di febbraio, alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE		X
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO	X	
TRANI GIULIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio;

PREMESSO:

- Che con deliberazione di G.C. n. 2 del 12.01.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato confermato fino al 31.12.2005, tra l'altro, all'avv. Antonio Pantalone l'incarico affidato con precedente delibera G.C. n. 70 del 07.04.2004, esecutiva, di espletare le prestazioni professionali riportate nella convenzione sottoscritta in data 15.04.2004 e consistenti, tra l'altro, in attività di tutela e rappresentanza legale del Comune di Ischia in sede civile ed amministrativa innanzi al T.A.R. per la Campania e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in tutti i gradi e stadi, contro Enti o privati, sia Comune attore che convenuto, stabilendosi che gli incarichi da conferirsi saranno di volta in volta alternativamente affidati ai due legali avv.ti Pantolone e Molino che hanno manifestato nuovamente la disponibilità ad accettare le condizioni dell'Ente, ad eccezione dei giudizi innanzi alla giurisdizione superiore che saranno affidati, salvi i casi per i quali

l'Amministrazione ritenga di avvalersi di altro professionista per la specificità della controversia, all'avv. A.Pantalone, patrocinante in Cassazione;

- Che nella medesima convenzione è stato stabilito che per ogni giudizio davanti al TAR Campania e davanti all'A.G.O. in cui il Comune si costituisce, il predetto professionista ha diritto soltanto alla corresponsione dell'importo di €. 258,00 oltre IVA e CPA per i giudizi di primo grado ed €. 550,00 oltre IVA e CPA per i giudizi di secondo grado, quale fondo forfettizzato per spese, al momento del conferimento formale dell'incarico, eventualmente integrato a richiesta, ove l'importo delle spese di iscrizione a ruolo dovesse essere superiore oltre al 10% a quello stabilito;

- Che sono stati notificati i sottoelencati atti proposti innanzi al Consiglio di Stato e all'A.G.O. dai seguenti signori:

1) FINIMMOBILIARE s.r.l. – ricorso innanzi al Consiglio di Stato notificato all'Ente il 25.01.2005, per l'annullamento della sentenza del TAR Campania Sez. V n. 8620 dell'11.5.2004, con la quale il detto Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla Finimmobiliare srl per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze nn. 2602/97 e 10422/00 del Tribunale di Napoli;

2) SCOTTI Francesco e Scotti Caterina – atto di citazione per appello innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. Ischia notificato al procuratore costituito dell'Ente il 26.01.2005- udienza di comparizione fissata per il 01.04.2005 – per l'annullamento e la modifica della sentenza del Giudice di Pace n. 1109/04, con la quale rigettava la domanda proposta da Scotti Francesco di risarcimento danni e compensava tra le parti le spese di lite.

3) SCHIAVO Lidia in De Angelis – atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificato all'Ente il 04.02.2005 – udienza di comparizione fissata per il 18.04.2005 – per il risarcimento dei danni occorsi il 09.09.2003 verso le ore 15,30 in Ischia in località Cappella, a seguito delle forti piogge.

4) Arch. Paolo BAIOTTO – atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 136/2004 emesso dal Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia il 22.11.2004 e notificato il 27.12.2004 – Udienza di comparizione 22.06.2005.

- Che occorre inoltre proporre azione giudiziaria nei confronti del Comune di Barano per l'esecuzione delle seguenti ordinanze:

5) ordinanza ingiunzione n. 29/rag emessa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Ischia in data 12.01.2005 e notificata al Comune di Barano il 14.01.2005, per il pagamento di €. 161.657,00 oltre interessi quale corrispettivo del servizio n.u. relativamente alle rate mensili di novembre e dicembre 2004;

6) ordinanza ingiunzione n. 30/rag emessa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Ischia in data 12.01.2005 e notificata al Comune di Barano il 14.01.2005, per il pagamento di €. 137.372,00 oltre interessi quale adeguamento canoni anni 2000 e 2001;

7) Che occorre altresì proporre gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 656 del 10.12.2004/03.02.2005 con la quale ha rigettato il ricorso n. 5257/04 del 15.4.2004 proposto da questo Ente c/ l'Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 1 avverso l'avviso di liquidazione n. 2001/002/SC003551/01 registro.

LETTI i pareri del legale convenzionato e del Dirigente in calce ai predetti atti con i quali evidenziano la necessità della costituzione in giudizio dell'Ente, la proposizione di gravame e il recupero delle somme dovute dal Comune di Barano a questo Ente;

RITENUTO, pertanto, resistere nei surrichiamati giudizi, proporre gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 656/04 e proporre azione di recupero delle somme dovute dal Comune di Barano, e per una più completa tutela dei diritti, ragioni ed azioni dell'Ente, nominare l'avvocato procuratore, domiciliatario e difensore di questo Comune convenzionato con lo stesso;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;
AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di autorizzare il Sindaco a resistere nei giudizi proposti innanzi al Consiglio di Stato e innanzi all'A.G.O. dai signori indicati in premessa con i ricorsi e gli atti di citazione notificati al Comune di Ischia, nonché di proporre gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 656/04 e di proporre azione giudiziaria nei confronti del Comune di Barano per il recupero delle somme di cui alle surrichiamate ordinanze-ingiunzioni, affidando la difesa delle ragioni del Comune all'avv. Antonio Pantalone conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Ischia in tali procedure, in ogni stadio e grado e con ogni facoltà di legge, ritenendo l'operato della stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
- 2) Di eleggere domicilio presso lo stesso in Ischia alla via dello Stadio n. 45 e delegarlo a sottoscrivere per l'Amministrazione il presente ed ogni atto di procedimento.
- 3) Liquidare allo stesso quale fondo spese forfettizzato l'importo di €. 2.682,00 (€ 258,00 x 4 + 550,00 x 3) oltre IVA e CPA, previa presentazione di regolare fattura, facendo presente che lo stesso non ha diritto al pagamento dei diritti ed onorari come espressamente previsto dall'art. 6 della convenzione;
- 4) Darsi atto che la predetta spesa di € 3.282,76 comprensiva di iva e cpa trova copertura finanziaria sul cap. 1835 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusto impegno contabile n. 332 assunto in data 21.02.2005 dal Servizio Ragioneria, attestante la copertura finanziaria;
- 5) Allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;
- 6) Dichiarare il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000, con separata ed unanime votazione nei modi e termini di legge.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL
GENERALE**

**IL
SECRETARIO
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima

- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL
GENERALE**

**IL
SECRETARIO
AMODIO GIOVANNI**

